

## **REGOLAMENTO COMUNALE**

### **MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MAGIONE**

**Legge 27 dicembre 2002, n. 289 – Legge Regionale n. 5 del 12/03/2007**

#### **Art. 1 - Oggetto e finalità**

Il presente regolamento in attuazione di quanto disposto dall'articolo 90, comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ed in riferimento alla Legge Regionale n. 5 del 12/03/2007:

- a) disciplina le modalità di affidamento del servizio di gestione degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Magione;
- b) garantisce, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 90, comma 24 della l. n. 289/2002, la massima fruibilità degli impianti sportivi da parte di cittadini, di associazioni e società sportive, di federazioni ed enti di promozione sportiva e di scuole, per la pratica di attività sportive, ricreative e sociali, dirette a soddisfare gli interessi generali della collettività;
- c) valorizza il sistema degli impianti sportivi pubblici e la cultura dell'associazionismo sportivo territoriale, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche prive di fini di lucro; valorizza, altresì, le esperienze territoriali produttrici di modelli di gestione efficaci, già sperimentati nel territorio;
- d) riconosce la funzione formativa delle attività motorie e sportive, in particolare l'importanza delle scienze motorie e sportive nella rete di aiuto sociale, nel rafforzamento delle relazioni interpersonali, nel superamento dei disagi e delle dipendenze;
- e) promuove un'adeguata attività informativa sul doping e sui rischi per la salute che questo comporta.

#### **Art. 2 - Ambito di applicazione**

Il presente regolamento si applica agli impianti sportivi di proprietà del Comune di Magione, realizzati per un uso prevalentemente sportivo, attrezzati per la pratica di una o più attività motorio-sportive, espresse ai vari livelli, eventualmente associate ad attività ricreative e sociali di interesse pubblico.

Il Comune di Magione individua, tenendo conto delle caratteristiche di ciascun impianto, l'attività sportiva prevalente cui destinare l'impianto stesso. Individua altresì gli impianti sportivi aventi rilevanza economica.

#### **Art. 3 - Soggetti affidatari**

1. Il Comune di Magione, per gli impianti sportivi che non intenda gestire direttamente, affida il servizio in via preferenziale a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, associazioni di discipline sportive associate e federazioni sportive, salvo quanto stabilito dal successivo art. 5.

2. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, indicano nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle forme indicate dall'art. 90, comma 17, lettere a), b) e c) della Legge. n. 289/2002.

#### **Art. 4 - Affidamento della gestione**

1. La gestione dell'impianto sportivo comprende l'insieme delle operazioni che consentono all'impianto di funzionare ed erogare servizi.

2. L'individuazione degli affidatari del servizio di cui all'articolo 3, comma 1 del presente regolamento, avviene nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica, in base ai seguenti criteri:

a) valutazione dei profili economici e tecnici della gestione dell'impianto e valutazione della qualificazione professionale ed esperienza nel settore della gestione di strutture sportive;

b) valutazione della qualità della proposta sportiva intesa come affinità del progetto di utenza con le caratteristiche dell'impianto;

c) valutazione della qualità della proposta gestionale in funzione del pieno utilizzo dell'impianto e della migliore fruizione da parte di giovani, diversamente abili ed anziani;

d) radicamento sul territorio dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2 del presente regolamento, con punteggio di valutazione preferenziale per i soggetti operanti sul territorio circoscritto al capoluogo ovvero alla singola frazione del Comune ove insiste l'impianto. Per territorio ai fini dell'applicazione del presente comma s'intende il territorio comunale.

3. Il Comune di Magione, ai sensi del disposto comma 3 art. 5 della L.R. n. 5/2007, individua i seguenti ulteriori criteri di valutazione delle offerte oltre a quelli sopra indicati:

- qualità della proposta gestionale in funzione della sua integrazione con le attività scolastiche di ogni ordine e grado.

#### **Art. 5 – Affidamento diretto della gestione**

1. L'affidamento diretto del servizio di gestione può essere previsto nei seguenti casi:

a) qualora sul territorio di riferimento sia presente un solo soggetto che promuove la disciplina sportiva praticabile presso l'impianto, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica ed in base ai criteri di cui all'art. 4 del presente regolamento;

b) qualora il servizio di gestione dell'impianto sia affidato direttamente ad una società, a capitale interamente o a maggioranza pubblica, costituita nelle forme dell'articolo 90, comma 17, lettera c) della l. n. 289/2002;

c) qualora i soggetti sportivi operanti sul territorio su cui insiste l'impianto costituiscono un unico soggetto sportivo.

2. Per territorio ai fini dell'applicazione del presente articolo s'intende il territorio circoscritto al capoluogo ovvero alla singola frazione del Comune ove insiste l'impianto.

#### **Art. 6 – Affidamento di impianti sportivi a rilevanza economica**

In caso di impianti sportivi aventi rilevanza economica l'affidamento della gestione avviene mediante procedura ad evidenza pubblica a cui possono partecipare anche i soggetti di cui all'art. 90, comma 17 della l. n. 289/2002, e loro raggruppamenti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal comma 2, art. 4, lettere a) b) e c) del presente regolamento e dei vincoli derivanti dalla normativa statale e comunitaria.

Nell'ipotesi di impianti sportivi aventi rilevanza economica, alla procedura di selezione sono ammesse a partecipare società di capitali anche in aggregazione con i soggetti di cui all'art. 90, comma 17, lettere a) e b) della l. n. 289/2002.

### **Art. 7 - Convenzioni**

Il Comune di Magione proprietario degli impianti stipula, con il soggetto affidatario del servizio di gestione, una convenzione per la gestione dell'impianto sportivo.

La convenzione stabilisce i criteri d'uso dell'impianto, le condizioni giuridiche ed economiche della gestione nel rispetto delle finalità e dei criteri contenuti nel presente regolamento; stabilisce altresì le modalità e i criteri per il monitoraggio dei costi e dei benefici

La convenzione, in ogni caso, persegue le seguenti finalità:

- a) salvaguardia dell'impianto sportivo;
- b) rispetto degli standard tariffari previsti per l'uso dell'impianto, diversificati per livello e tipo di utenza;
- c) adeguata promozione sportiva sul territorio e ottimizzazione dell'utilizzo dell'impianto.

La convenzione individua le operazioni che consentono all'impianto di funzionare ed erogare servizi all'utente.

Alla convenzione sono allegati il piano di utilizzo e il piano di conduzione tecnica.

Il piano di utilizzo stabilisce le tipologie dell'utenza, le destinazioni e gli orari d'uso dell'impianto. Il gestore può modificare o aggiornare annualmente il piano di utilizzo previa approvazione della Giunta Comunale.

Il piano di conduzione tecnica contiene la descrizione delle attività di manutenzione, di approvvigionamento, di custodia e di vigilanza, nonché la descrizione delle attività concernenti il funzionamento tecnologico dell'impianto sportivo.

### **Art. 8 - Vigilanza e controllo**

Le funzioni di vigilanza e controllo concernenti la gestione degli impianti sportivi oggetto del presente regolamento, sono esercitate dal Comune di Magione attraverso i propri uffici.

### **Art. 9 - Norma transitoria**

Le convenzioni stipulate antecedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento restano valide fino alla scadenza prevista.